

Reato continuato

La decisione

In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto più grave dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse

CASSAZIONE PENALE - SEZIONI UNITE - 13 giugno 2013 (c.c. 28 febbraio 2013) - LUPO, *Presidente* - CASSANO, *Estensore* - Izzo, *P.M.* (conf.) - Ciabotti, *ricorrente*

Osservazioni a prima lettura

1. Il contrasto che ha originato la pronuncia vedeva contrapporsi da un lato la tesi secondo cui la “violazione più grave” ai fini dell’applicazione della disciplina in tema di reato continuato doveva essere individuata in concreto e non con riguardo alla valutazione astratta del legislatore (Cass., Sez. VI, 6 marzo 2012, Cicala, in *Mass. Uff.*, 252613; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2010, Scuderi, in *Mass. Uff.*, 246895). In particolare, secondo tale orientamento, per “violazione più grave” ai sensi dell’art. 81, co. 1, c.p. dovrebbe intendersi la pena più grave da infliggersi in concreto, dopo la valutazione di ogni singola circostanza e l’eventuale giudizio di comparazione, secondo i criteri di commisurazione della pena indicati dall’art. 133 c.p.

A questa impostazione si contrapponeva invece l’orientamento maggioritario, secondo cui per l’individuazione della “violazione più grave” dovrebbe invece farsi riferimento sempre alla pena comminata in astratto dal legislatore, dovendosi considerare sempre più gravi: a) i delitti rispetto alle contravvenzioni; b) tra più delitti (o contravvenzioni), quelli con il massimo edittale più elevato; c) tra più delitti (o contravvenzioni) aventi un medesimo massimo edittale, quelli con il minimo edittale più elevato (tra le più recenti: Cass., Sez. V, 20 gennaio 2012, Santoni, *ivi*, 253299; Cass., Sez. III, 26 gennaio 2010, S., in *Mass. Uff.*, 246468; Cass., 14 luglio 2010, n. 34382, *ivi*, 248247; Cass., 11 febbraio 2010, n. 12473, *ivi*, 246558; Cass., 6 novembre 2009, n. 47447, *ivi*, 246431; Cass., 27 gennaio 2009, n. 6853, *ivi*, 242866; Cass., 27 maggio 2004, n. 26308, *ivi*, 229007).

Condiviso da entrambi gli orientamenti interpretativi, infine, l’assunto secondo cui, nella concreta quantificazione della pena, il giudice non potrebbe comunque irrogare una sanzione inferiore a quella minima stabilita per un reato in continuazione non assunto a “violazione più grave” ai sensi dell’art. 81, co. 1, c.p.

2. Le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento maggioritario, rilevando

innanzitutto come, per quanto riguarda il caso in cui l'agente sia condannato per reati di specie diversa (delitti e contravvenzioni), per "violazione più grave" debbano considerarsi sempre i delitti rispetto alle contravvenzioni, a prescindere dalla sanzione prevista edittalmente, in quanto il trattamento generalmente sfavorevole dei delitti rispetto alle contravvenzioni in numerosi istituti dell'ordinamento penale *lato sensu* inteso (si pensi ad es. alle norme in tema di prescrizione, conversione ex L. n. 689 del 1981, ecc.) costituisce indice del fatto che, nella valutazione legislativa, i delitti sono ritenuti una "violazione" sempre qualitativamente "più grave" delle contravvenzioni.

Per quanto riguarda, poi, la valutazione relativa alla maggiore gravità di reati assistiti da pene della stessa specie, secondo la Suprema Corte «*sul piano dell'interpretazione letterale [...] l'espressione "violazione", contenuta nell'art. 81 c.p.*» si connota «*concettualmente in maniera distinta ed autonoma rispetto alla nozione di "pena"*», evocando invece una condotta contrastante con «*una norma incriminatrice che, in un'ottica sanzionatoria, è assistita da un minimo e da un massimo edittale*»; inoltre, dal punto di vista logico-sistematico, l'interpretazione secondo cui la valutazione di gravità potrebbe essere operata solo in astratto è l'unica coerente «*con le scelte effettuate dal legislatore in ambito processuale*», dove, in tema di competenza di competenza per materia, di competenza per connessione ed in materia di applicazione di misure cautelari personali si ha riguardo alla sola pena comminata in astratto.

3. Fin qui la decisione in commento si pone nel solco degli insegnamenti più volte espressi dalle stesse Sezioni Unite (in proposito, cfr. ROMEO, *Alle Sezioni unite, ancora una volta, la questione dei criteri di identificazione della violazione più grave nel reato continuato*, in www.penalecontemporaneo.it). Tuttavia, a completamento delle affermazioni riportate sopra, le Sezioni Unite precisano che occorre considerare che «*la nozione di "violazione più grave" ha una valenza "complessa", che [...] implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione [...] tenendo conto, cioè, delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata, salvo che specifiche e tassative disposizioni escludano, a determinati effetti, la rilevanza delle circostanze o di talune di esse*». Pertanto, una volta riconosciuta in sentenza la sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, e sia stato effettuato il giudizio di bilanciamento tra queste, di tale sussistenza e del risultato di tale bilanciamento non può non tenersi conto nell'individuazione «*in astratto della pena edittale, [...] dovendosi calcolare nel minimo l'effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l'aumento per le circostanze aggravanti*».